

**ORIGINALE****Città di Trani***Medaglia d'Argento al Merito Civile*

PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio ComunaleArgomento iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno della seduta del 28 / 3 / 2019

N. <u>47</u> del Reg.	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote TASI- Anno 2019.
Data: <u>28 / 3 / 2019</u>	

L'anno duemiladiciannove , il giorno 28 del mese di marzo , alle ore 18,00
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica
di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Sig.ra Raffaella Merra
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 22,20 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come
appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Laurora Carlo		x
4) Tomasicchio Emanuele	x	
5) Ferrante Fabrizio		x
6) Avantario Carlo	x	
7) Cormio Patrizia	x	
8) Marinaro Giacomo	x	
9) De Laurentis Domenico	x	
10) Ventura Nicola	x	
11) Nenna Marina	x	
12) Amoruso Leo	x	
13) Cornacchia Irene		x
14) Barresi Anna Maria	x	
15) Di Tondo Diego	x	
16) Zitoli Francesca	x	
17) Tolomeo Tiziana		x

	Presente	Assente
18) Lovecchio Pietro		x
19) Loconte Giovanni	x	
20) Capone Luciana		x
21) Laurora Francesco		x
22) Briguglio Domenico	x	
23) Cirillo Luigi	x	
24) Lops Michele		x
25) Di Lernia Luisa	x	
26) Branà Vito	x	
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 21 Totale assenti n. 12

La Vice Presidente Merra enuncia l'argomento iscritto al punto 6 dell'o.d.g. avente per oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione aliquote TASI anno 2019"** e cede la parola all'Assessore Lignola per relazionare in merito.

Intervengono i Consiglieri Procacci, Di Lernia.

Segue la replica dall'Amministrazione da parte del Dirigente di ragioneria dott. Nigro.

La Vice Presidente Merra, poiché non ci sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.21
Voti favorevoli:	n.12 (Avantario – Cormio – Marinaro – De Laurentis - Ventura – Nenna - Amoruso – Di Tondo - Zitoli – Loconte - Briguglio – Cirillo)
Voti contrari:	n.7 (Tomasicchio – Barresi – Di Lernia – Branà – Lima – Procacci - Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (Merra – Corrado)

La proposta di deliberazione viene approvata.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituire parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

L'Assessore alle Finanze, Dott. Luca Lignola, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria, riferisce:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la

nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI:

- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.3.2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote TASI 2016

CONSIDERATO che le aliquote TASI per l'anno 2018 sono state confermate anche per il 2018 in sede di approvazione del Bilancio di previsione anno 2018, così come segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 ed A/9	2,5 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale (art.11 c.6 del Reg. Comunale IUC-IMU)	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale A/6 – D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	ESENTI
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	ESENTI
Unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESENTI
Altri immobili	ESENTI

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare anche per l'anno 2019 le aliquote applicate per l'anno di imposta 2018;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019) che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;

VISTI:

- il vigente Regolamento sulla IUC;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma è comunque trasmesso allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma è comunque trasmesso allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria, dott. Michelangelo Nigro;

Con il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di richiamare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare** per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante riproposizione di quelle applicate per l'anno di imposta 2018, così come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 ed A/9	2,5 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale (art.11 c.6 del Reg. Comunale IUC-IMU)	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale A/6 – D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	ESENTI
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	ESENTI
Unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESENTI
Altri immobili	ESENTI

- 3) **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) **di fare proprie** le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
- 6) **di confermare** per le scadenze ordinarie della TASI, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno;
- 7) **di confermare** che la TASI, così come l'IMU, rimane in autoliquidazione;
- 8) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n.214.-

PUNTO N. 4, EX PUNTO 6, ALL'O.D.G.: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2019.

MERRA RAFFAELLA – Vice Presidente

Non ci sono interventi, quindi possiamo... Numero 51. È vero, deve relazionare, va bene. Lo potevamo dare per letto, se nessuno interviene.

LIGNOLA LUCA – Assessore

Sono delibere che si potrebbero anche non fare nel caso di conferma, tuttavia per una questione organizzativa preferiamo farle e si riconfermano i valori dell'imposta che a Trani, però, viene applicata in casi residuali. Grazie.

MERRA RAFFAELLA – Vice Presidente

Grazie, Assessore. Se non ci sono interventi, possiamo mettere in votazione il punto. Il numero 48. Prego, Procacci.

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

Per quanto riguarda la TASI volevo evidenziare alcune cose. Innanzitutto una illegittimità per violazione di Legge, art. 1, comma 639, 147, oltre che del principio contabile 3.7.5, nonché del Regolamento per l'applicazione della IUC- TASI approvato con delibera del 2014 in quanto non sono stati correttamente individuati i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Trani, con riferimento alle previsioni di documenti di programmazione 2019, a copertura di quota parte del quale è (inc.) il gettino TASI. Il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi la cui copertura è la TASI diretta. Il principio contabile, invece, dispone che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti, sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto o per gettiti derivanti da manovre fiscali per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze. Quindi io mi chiedo: sono stati individuati per l'anno in corso i servizi indivisibili comunali, e per ognuno di tali servizi sono stati indicati i relativi costi? Nella stessa proposta è stato allegato un proposto da cui si possa evincere il gettito complessivo derivante dall'aliquota TASI previsto nel redigendo bilancio di previsione 2019? Da chiarimenti forniti dal MEF, con nota 2472 del 2016, non è stata fissata alcuna tariffa in ordine all'applicabilità anche alla TASI dell'agevolazione della riduzione della base imponibile IMU per le abitazioni e pertinenze date in uso gratuito ai parenti di primo grado. Quindi, alla luce di questo, bisognava tenere conto dei costi dei servizi indivisibili, nonché del rispetto delle disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia. Mi chiedo, quindi, siccome le tariffe TASI, come il resto delle tariffe, sono propedeutiche anche all'approvazione del bilancio, se tutti questi elementi non sono stati considerati, non considerarli potrebbe andare ad inficiare anche l'approvazione successiva del bilancio. Volevo fare notare anche un'altra cosa, l'art. 1 del comma 14 della lettera c) della Legge 208, richiamato dall'art. 1, comma 42 della legge di bilancio 2017, riduce l'aliquota TASI allo 0, 1 per i beni merce e fabbricati costruiti e destinati alla vendita. È stato previsto questo nella delibera? Attendo che il dirigente possa darmi delle delucidazioni riguardo a quanto evidenziato per poter poi decidere sul voto riguardo questo punto all'ordine del giorno. Grazie.

MERRA RAFFAELLA – Vice Presidente

Grazie, Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il n. 51, Consigliere Di Lernia, prego.

DI LERNIA LUISA – Consigliere Comunale

Per quanto riguarda il discorso legato ai tributi, in Commissione ho stigmatizzato il fatto che sarebbe opportuna la presenza dell'Assessore al bilancio e del dirigente al ramo quando dobbiamo occuparci di queste tematiche e quindi ho invitato, in quell'occasione in Commissione, il Presidente ad invitarli per tutte le sedute quando ci si occupa di questa materia abbastanza importante. Per questi motivi ho protocollato, in data 12 marzo, una proposta di sessione annuale di Commissione consiliare congiunta in prossimità del bilancio consuntivo proprio al fine di poter analizzare quelle che sono le dinamiche e i risultati raggiunti tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo. Non c'entra niente con l'ordine del giorno, però vi volevo appunto rendere partecipi di quello che potrebbe essere, invece, in una Commissione, studiare un po' quelle che sono le dinamiche perché il collega evidenzia delle illegittimità, noi chiaramente a digiuno di tante situazioni, nozioni che ci possono aiutare a comprendere se delle aliquote o una manovra possono essere giuste. Quindi ho anche richiesto in data 25 marzo, ho fatto una richiesta di accesso agli atti dove chiedevo, appunto, quelli che erano le entrate TASI, IMU, TARI del 2017 e del 2018 accertate ed incassate proprio al fine di comprendere quelle che sono le dinamiche e le criticità. Quindi noi in Commissione dovremmo avere la possibilità di apprendere se vi è un miglioramento della gestione dei tributi e in questa linea strategica si innestano tutte le misure di potenziamento, riorganizzazione e informatizzazione degli uffici in una logica di cooperazione applicativa e condivisione dei dati, e poi di sapere anche se i tributi sono collegati ai dati correnti dell'anagrafe, del Demanio Marittimo, del Demanio e Patrimonio, dello Sportello unico per le attività produttive TOSAP, dell'ufficio del traffico per i passi carrabili; di sapere se vi è il controllo del processo di accertamento delle entrate tributarie del Comune senza collegamento alla contabilità, come per i canoni concessori del Demanio Marittimo e di sapere qual è l'architettura del sistema informativo e informatico e la logica che viene utilizzata. Sono i processi di lavoro che servono a tenere sotto controllo le entrate e le spese, proprio come fa qualunque azienda, e di sapere anche se abbiamo strumenti per monitorare i vari processi che generano le entrate, di sapere se vi è la volontà da parte di questa amministrazione di organizzare maggiori controlli tra gli incassi tra l'Agenzia delle entrate per un miglior accertamento e collegamento alla contabilità e di sapere se questa amministrazione ha la volontà di predisporre un'ottimale architettura del sistema informatico ed informativo. Quindi, un'azione importante è quella di chiarire e informatizzare l'intero processo delle entrate e rendere trasparenti le fasi del processo con l'individuazione dell'iter che deve essere seguito. Chiaramente io sono un po' arrabbiata del fatto che dopo quattro anni non riusciamo ancora a comprendere quelle che sono le dinamiche delle aliquote e di quello che è il processo di vantaggio per l'amministrazione, per il Comune. È per questo che noi, su questi provvedimenti, voteremo in maniera contraria perché il lavoro doveva essere svolto in maniera diversa e quindi più condiviso e quindi più comprensibile. Grazie.

MERRA RAFFAELLA – Vice Presidente

Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione... Il dirigente vuole dare alcuni chiarimenti? Prego, il dirigente deve dare alcuni chiarimenti. Il numero 32, il dottor Nigro, prego.

NIGRO MICHELANGELO – Dirigente Ragioneria

Buonasera a tutti. Chiarimenti molto veloci. Intanto sulla TASI stiamo parlando di un'imposta che produce 20.000,00 euro in tutto, visto che l'Assessore giustamente ha precisato che la TASI sostanzialmente, da quando il legislatore l'ha introdotta, per le abitazioni principali l'ha successivamente eliminata, quindi il Comune di Trani di fatto non ha un gettito che non supera i 20.000,00 Euro l'anno. È chiaro che rispetto alle osservazioni che tra Procacci mi permetto di dire che quando è nata la TASI nasceva con lo spirito di coprire in parte i servizi indispensabili. Non era un calcolo matematico che bisognava fare, altrimenti neanche con le aliquote massime i Comuni avrebbero potuto coprire i servizi indispensabili. Quella norma è rimasta in piedi anche dopo l'abrogazione della tassa sulla prima abitazione, motivo per cui non ha più un senso logico oggi dire che con la TASI deve coprire i servizi, atteso che la TASI sulla prima abitazione non esiste più per Legge, quindi mi sembra anacronistico, in qualche maniera, il legislatore che si dimentica ogni tanto di modificare le norme ma non fa un ragionamento a 360 gradi. Sul principio contabile dell'accertamento, quello è un principio contabile che si applica al consuntivo, motivo per cui quando si chiude il rendiconto si fa la verifica di quanto incassato nell'anno precedente e nell'anno in corso a residuo sull'anno precedente, quindi quando si chiude il consuntivo si metterà il valore della cassa. Vale per la TASI, vale per l'IMU e vale per l'addizionale comunale. Sull'intervento della Di Lernia, velocemente. A me dispiace non aver potuto partecipare, ma purtroppo, come al solito voi direte, però è la mia vita quotidiana, tra consuntivi, preventivi e Cortei dei Conti, a cui sto ancora rispondendo per gli anni dal 2012 al 2016, non ho il tempo materiale di presentarmi in Commissione e mi scuso se non mi sono giustificato, mi faccio in questo momento. Grazie.

MERRA RAFFAELLA – Vice Presidente

Grazie, dottor Nigro. Se non ci sono repliche, possiamo mettere in votazione il provvedimento.

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	CONTRARIO
FERRANTE FABRIZIO	ASSENTE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	ASSENTE
BARRESI ANNA MARIA	CONTRARIA
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	ASSENTE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	FAVOREVOLE

CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	ASSENTE
DI LERNIA LUISA	CONTRARIA
BRANA' VITO	CONTRARIO
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	CONTRARIO
PROCACCI CATALDO	CONTRARIO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

MERRA RAFFAELLA - Vice Presidente

12 favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti. Il provvedimento viene approvato. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro



VICE
IL PRESIDENTE

Sig.ra Raffaella Merra



N° reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

15 APR. 2019


al

30 APR 2019

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

15 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro